



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia Salerno)

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
segreteria@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 349 DEL 16/07/2020

Oggetto: Disposizioni in materia di misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

L'anno duemilaventi il giorno SEDICI del mese di luglio alle ore 11,15 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. **Alfieri Francesco**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Di Filippo Maria Antonietta	Vice Sindaco	SI
2	Bellelli Ettore	Assessore	SI
3	Masiello Gianfranco	Assessore	SI
4	Picariello Mariarosaria	Assessore	SI
5	Scariati Fabio	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. D'Amore Andrea, incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio Paestum (SA) 16.07.2020

AREA: TRIBUTI

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ANTONIO RINALDI

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Capaccio Paestum (SA) 16.07.2020

AREA: FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio
DOTT. FRANCESCO SORRENTINO

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Capaccio Paestum (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
AVV. FRANCESCO ALFIERI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 22 LUG 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta: che la presente deliberazione è stata pubblicata:
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 22 LUG 2020

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data 22 LUG 2020

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- Che, con delibera di C.C. n. 23 del 25/07/2019 è stato approvato il Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali – Ex Art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. In ragione di questo intervento normativo, gli Enti possono adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi locali, da parte degli esercenti le attività commerciali e produttive, problema sempre più sentito a causa della situazione in cui purtroppo molti Comuni si vengono a trovare allorquando queste attività cessano e risulta difficile recuperare quanto dovuto. Il citato articolo 15 ter offre ai Comuni la facoltà di introdurre, con proprio regolamento, la possibilità di adottare misure preventive al contrasto dell'evasione dei tributi locali che consente all'Ente di non rilasciare, rinnovare o addirittura revocare le licenze, le autorizzazioni, le concessioni e i rinnovi concernenti le attività commerciali o produttive;
- Che, il comune di Capaccio Paestum, in forza del summenzionato art. 15- ter, del D.L. n. 34/2019, con il citato regolamento approvato con la delibera di CC n.23/2019, ha previsto: 1) la possibilità per gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, le SCIA, uniche o condizionate, concernenti le attività commerciali o produttive di disporre, con norma regolamentare, che il rilascio il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti; 2) di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti le attività commerciali o produttive;
- Che, con disposizione di servizio a firma del Segretario Generale, protocollo n.37960 del 6 novembre 2019, avente ad oggetto: "*Gestione entrate da proventi oneri concessori – provvedimenti*" si è disposto il trasferimento all'Ufficio Tributi degli atti relativi alle procedure giacenti presso l'ufficio Edilizia Privata per le opportune azioni di verifica e recupero dei proventi, in particolare quelli oggetto di rateizzazione, inerenti il rilascio dei titoli edilizi abilitativi e porre in essere le necessarie procedure di riscossione ordinarie e coattiva, di escussione di polizze fideiussorie, e di azioni di sollecito di pagamento idonee ad interrompere i termini decennali di prescrizione;
- Che, con la predetta disposizione di servizio a firma del Segretario Generale, protocollo n.37960 del 6 novembre 2019, si è disposto, una volta a regime, la trasmissione, da parte dell'ufficio Edilizia Privata, dei rateizzi concessi corredati dalla copia della documentazione relativa al rilascio dei Permessi di Costruire;
- Che, l'attuale responsabile dell'ufficio Tributi, in ottemperanza della direttiva di servizio a firma del Segretario Generale, protocollo n.37960 del 6 novembre 2019, ha dato corso alle opportune azioni di recupero delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione oggetto di rateizzo procedendo alla notifica del sollecito di pagamento nei modi di legge onde interrompere i termini di prescrizione dei titoli edilizi abilitativi prossimi al termine decennale atteso che, per questi, è maturato il termine quinquennale della prescrizione relativo alle sanzioni giacché, ai sensi dell'art. 28, l. 24.11.1981, n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo affittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
- Che, il comune di Capaccio Paestum, con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 28/11/2019, anche in forza dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ha ritenuto opportuno dover attivare ogni procedura legittimamente percorribile al

4. Di disporre, come dispone, all'Ufficio Edilizia Privata, e per esso al Responsabile della P.O., trasmetta all'Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi cinque anni, ed eventuali varianti in corso d'opera, corredati da planimetrie e dichiarazioni di inizio, fine o sospensione dei lavori;
5. Di disporre, come dispone, all'Ufficio Attività Produttive - Suap, e per esso al Responsabile della P.O., trasmetta all'Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia di tutte le autorizzazioni amministrative/scia, rilasciate negli ultimi cinque anni, ed eventuali variazioni, corredate da planimetrie e dichiarazioni di inizio, fine o sospensione dell'attività;
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
7. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata l'urgenza di applicazione della procedura di cui trattasi.

fine del recupero dei crediti tributari vantati dall'ente, a fronte dei servizi prestati, nei confronti dei contribuenti morosi che non hanno ottemperato al pagamento dei tributi comunali e di conseguenza introdurre le procedure previste dall'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e, quindi, di procedere anche con la modifica dell'articolo 5 del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con delibera di CC n.23/2019, prevedendo che entro 60 giorni dall'approvazione del regolamento, e poi con cadenza mensile (s'intende entro il 30 di ogni mese), l'Ufficio SUAP - Attività Produttive DEVE inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria;

- Che, a seguito dell'approvazione della su citata norma regolamentare, l'ufficio competente alla gestione dei tributi DEVE provvedere ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio attività produttive. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, l'ufficio tributi deve procedere alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi, approvato con determina del responsabile, al competente ufficio attività produttive per la sospensione del provvedimento autorizzativo, che, entro 15 giorni, procederà a formalizzare il provvedimento da notificarsi ai soggetti morosi e che avrà effetto solo dalla notificazione dello stesso. Anche dopo la notifica del provvedimento di sospensione, al fine di sanare la posizione debitoria, è possibile procedere a richiesta di sanatoria della posizione facendo apposita istanza entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla notifica del provvedimento di sospensione. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione
- Preso atto che il Responsabile dell'Area P.O. Tributi – Entrate patrimoniali con nota protocollo n.104 del 02/01/2020, avente ad oggetto: *“Adempimenti – Lotta all'evasione - Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con delibera di CC n.23/2019”* ha evidenziato a TUTTI i Responsabili di Posizione Organizzativa che con l'avvenuto rilascio di alcuni permessi di costruire, senza acquisire il parere preventivo e obbligatorio in ordine alla regolarità dei tributi locali, si è disattesa la specifica disposizione regolamentare disciplinata dall'art,5 del *“Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali , approvato con delibera di CC n.23/2019, modificato con la delibera di Consiglio Comunale n.66 del 28/11/2019”*; pertanto, al fine di evitare potenziali danni erariali per l'ente, si invitava l'ufficio ad attenersi alle direttive regolamentari deliberate dal Consiglio Comunale, acquisendo quindi il preventivo nulla osta relativo alla posizione del pagamento dei tributi locali avendo cura di trasmettere copia dei grafici e delle tavole necessarie all'ufficio tributi per il calcolo delle superfici da tassare, sia ai fini IMU che TARI;
- Preso atto altresì, che il Responsabile dell'Area P.O. Tributi – Entrate patrimoniali con nota Pec del 15/01/2020, avente ad oggetto: *“Adempimenti – Lotta all'evasione - Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con delibera di CC n.23/2019”* ha evidenziato al Responsabile di P.O. Edilizia Privata che con l'avvenuto rilascio di alcuni permessi di costruire, senza acquisire il parere preventivo e obbligatorio in ordine alla regolarità dei tributi locali, si è disattesa la specifica disposizione regolamentare disciplinata dall'art,5 del *“Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali , approvato con delibera di CC n.23/2019, modificato con la delibera di Consiglio Comunale n.66 del 28/11/2019”*; pertanto, al fine di evitare potenziali danni erariali per l'ente, si invitava l'ufficio ad attenersi alle direttive regolamentari deliberate dal Consiglio Comunale, acquisendo quindi il preventivo nulla osta relativo alla posizione del pagamento dei tributi locali avendo cura di trasmettere copia dei grafici e delle tavole necessarie all'ufficio tributi per il calcolo delle superfici da tassare, sia ai fini IMU che TARI;
- Considerato che il predetto Responsabile dell'Area P.O. Tributi ed Entrate Patrimoniali – Dott. Antonio Rinaldi, ha riferito in audizione verbale che, ad oggi, continua da parte di TUTTI gli Uffici

comunali, e in particolare da parte dell'Ufficio Edilizia Privata e del S.U.A.P. – Attività Produttive, ad essere disattesa l'osservanza del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con delibera di CC n.23/2019, e modificato con delibera di C.C. n.66 del 28/11/2019 ovvero di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti le attività commerciali o produttive;

- **Ritenuto**, per le ragioni innanzi esposte, onde evitare di incorrere in responsabilità riconducibili a danni erariali in capo ai singoli Funzionari Responsabili di Area P.O. nonché, al fine di contrastare efficacemente la lotta all'evasione tributaria, gli uffici competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti le attività commerciali o produttive, DEVONO attenersi obbligatoriamente e scrupolosamente alle norme regolamentari innanzi descritte affinché il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio, siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Inoltre, in modo inderogabile, di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti le attività commerciali o produttive;

Ritenuto

- Che, il principio generale di legalità sottende l'interesse pubblico a che il contribuente non subisca un'ingiusta tassazione, interesse che, a sua volta, giustifica l'intervento dell'Amministrazione in autotutela, ciò perché il principio di buona fede e correttezza conforma l'imposizione fiscale, nella quale l'interesse pubblico coincide con un la pretesa tributaria conforme ai modi ed ai limiti stabiliti dalla legge.

Dato atto che ricorrono le condizioni per adottare il presente atto deliberativo;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.)

Visto il D.P.R. n.380/2001;

DELIBERA

1. La premessa, che qui s'intende interamente richiamata, costituisce parte integrante del presente deliberato;
2. Di stabilire, come stabilisce, che, nella lotta all'evasione dei tributi locali, necessita inderogabilmente che tutti gli uffici, e per essi i Responsabili delle Posizioni Organizzative, osservino scrupolosamente il "*Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*" approvato con delibera di CC n.23/2019 e succ.m.i. apportate con la delibera di C.C. n.66/2019 e, in particolar modo, la specifica disposizione regolamentare disciplinata dall'art.5 che prevede l'obbligatorietà dell'acquisizione preventiva del nulla osta di regolarità tributaria da parte dell'Ufficio Tributi ed Entrate patrimoniali;
3. Di disporre, come dispone, a tutti gli uffici, e per essi i Responsabili delle Posizioni Organizzative, di attenersi in via generale all'osservanza di tutte le direttive regolamentari deliberate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e, nella fattispecie, per le finalità in premessa indicate, al "*Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*" approvato con delibera di CC n.23/2019 e succ.m.i. apportate con la delibera di C.C. n.66/2019, con la scrupolosa ed inderogabile osservanza dall'art.5 che prevede l'obbligatorietà dell'acquisizione preventiva del nulla osta di regolarità tributaria da parte dell'Ufficio Tributi ed Entrate patrimoniali prima del rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, assenso relativo a Scia/Dia, Permessi di costruire, e altri atti amministrativi similari;